

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 32 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Aimone CALÌ, avente ad oggetto la seguente condotta:

AIMONE CALÌ, all'epoca dei fatti oggetto di contestazione calciatore tesserato in successione per le società A.S. Roma S.p.A., S.S. Lazio S.p.A., Carrarese Calcio 1908 S.r.l., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, e 5, commi 5.1 e 5.5 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per essersi avvalso dell'opera di assistenza del Procuratore Sportivo Sig. Michelangelo Minieri in occasione dei contratti stipulati con la società S.S. Lazio S.p.A. in data 19.8.2015, con la società Carrarese Calcio 1908 S.r.l. in data 28.7.2016 e con la società S.S. Racing Club Roma S.r.l. in data 26.2.2017 senza stipulare con lo stesso un contratto di rappresentanza depositato presso la Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aimone CALÌ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Aimone CALÌ;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 MARZO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini